

Responsabilità Civile verso Terzi

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.**

UNIQA Assicurazioni SpA

a) Nota Informativa,
comprensiva del
glossario
(pag. 1 di 5)

Nota Informativa

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	1
B. Informazioni sul contratto	1
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	4
Glossario	5

b) Condizioni di
Assicurazione
(pag. 1 di 4)

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	1
Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	1
Art. 3 - Rischi atomici e danni all'ambiente	1
Art. 4 - Estensione territoriale	2
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	2
Art. 6 - Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato	2
Art. 7 - Variazioni di rischio	2
Art. 8 - Assicurazioni complementari	2
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro	3
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	3
Art. 11 - Pluralità di assicurati	3
Art. 12 - Titolarità dei diritti	3
Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori	3
Art. 14 - Indicizzazione del premio	3
Art. 15 - Validità temporale dalla garanzia	3
Art. 16 - Recesso in caso di sinistro	3
Art. 17 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	4
Art. 18 - Forma delle comunicazioni	4
Art. 19 - Imposte	4
Art. 20 - Foro competente	4
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge	4

a) Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in **grassetto corsivo** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it.

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'Impresa con Sede Legale in Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società appartenente al Gruppo Reale Mutua e che non ha alcun rapporto di controllo, di partecipazione o di direzione comune con Società appartenenti al gruppo austriaco UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: posta@uniqagroup.it.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016, dispone di un patrimonio netto pari a 240,98 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 229,60 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto.

Gli indici di solvibilità, regime Solvency II, al 31/12/2016 sono pari a: 2,8245 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 9,5425 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Pertanto, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo del Codice Civile.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni corporali e /o materiali involontariamente cagionati in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi identificati in polizza.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione delle Condizioni di Assicurazione e nell'appendice allegata alla polizza che descrive il rischio.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni e 4 - Estensione territoriale, delle Condizioni di Assicurazione che elencano rispettivamente le persone non considerate terze ai fini dell'assicurazione, i rischi esclusi e l'area geografica in cui operano le garanzie.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene addebitata all'Assicurato.

Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*
- c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- d) *Danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00*
- e) *Franchigia addebitata all'Assicurato: Euro 100,00*

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene calcolato sull'importo da risarcire.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- f) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- g) *Scoperto previsto dal contratto: 15%*
- h) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- i) *Danno risarcibile: Euro 3.000,00*
- j) *Scoperto addebitato all'Assicurato: Euro 450,00.*

Su alcune delle coperture è previsto un limite di risarcimento che limita l'importo da risarcire. I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di risarcimento:

- k) *Limite di risarcimento: Euro 50.000,00*
- l) *Ammontare del danno subito: Euro 80.000,00*
- m) *Danno risarcibile: Euro 50.000,00.*

Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue:

Danno subito Euro 80.000,00 > Limite di risarcimento

Danno risarcibile Euro 50.000,00.

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:

Massimale: Euro 250.000,00

Danno: Euro 300.000,00

Danno risarcibile: Euro 250.000,00.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

In caso di aggravamento la Società *potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto* a norma dell'art. 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione la Società *dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione* a norma dell'art. 1897 del Codice Civile.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premio

Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad 1 anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale; tuttavia, è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio applicando interessi di frazionamento *del 3% sul premio annuo*.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli Intermediari dotati di POS).

7. Rivalse

AVVERTENZA

Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l'assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

È prevista la possibilità di recedere dal contratto:

- *sia da parte del Contraente "consumatore" che da parte della Società;*
- *solo da parte della Società se il Contraente non è "consumatore".*

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo del Codice Civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Come disciplinato dall'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto prevede garanzie di Responsabilità Civile soggette all'imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore:

- 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia all'intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Ai sensi di legge l'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all'Assicurato qualora quest'ultimo lo richieda espressamente.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. Ulteriori particolari sono descritti all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni SpA.

Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

L'Impresa, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all'indirizzo fornito dal reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, indirizzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Impresa www.uniqagroup.it oppure sul sito IVASS www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato.

AVVERTENZA

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Michele Meneghetti



Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto.
Contraente	il soggetto che stipula il contratto.
Danni corporali	morte o lesioni personali.
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali.
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Massimale	la massima esposizione della Società per sinistro e per anno assicurativo.
Parti	Il Contraente e la Società.
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del danno per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	UNIQA Assicurazioni SpA.

b) Condizioni di Assicurazione

Le definizioni del Glossario formano parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche:

- per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

L'assicurazione non comprende i danni:

- d) *a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- e) *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;*
- f) *a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;*
- g) *cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;*
- h) *derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;*
- i) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- l) *da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;*
- m) *derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
- n) *verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- o) *derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.*

Art. 3 - Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
- *alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, di acqua, terreni o colture.*

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei *esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.*

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, *l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento*, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 6 - Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, *i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità*. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato, *entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni*.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, *l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto*.

L'assicurazione, se il premio è pagato, *continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa*.

La Società, nei 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, *ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni*.

Art. 7 - Variazioni di rischio

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Se la variazione implicante aggravamento si riferisce ad elementi del rischio considerati separatamente in polizza, la Società ha, altresì, diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi suddetti, recedendo parzialmente dal contratto.

Art. 8 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 del Codice Civile).*

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati il massimale resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Art. 12 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Qualora il rischio assicurato con la presente polizza, al momento del sinistro, è già assicurato anche con altra polizza (altre polizze), la presente polizza è operante in eccedenza ai massimali dell'altra polizza (altre polizze).

Art. 14 - Indicizzazione del premio

Non operante.

Art. 15 - Validità temporale dalla garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge:

- dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge:

- dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 17 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente, se di durata almeno annuale, salvo quanto disposto dall'art. 14 - Recesso in caso di sinistro. Se diversamente disposto l'assicurazione cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 18 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 19 - Imposte

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Foro competente

Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente.

Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. N. 688496
Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo - www.uniqagroup.it - PEC: uniquaassicurazioni@pec.uniqagroup.it